

**Ordinanza
concernente la produzione e l'immissione sul mercato
degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali
e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,
OLAIA)**

Modifica del 31 ottobre 2012

*Il Dipartimento federale dell'economia (DFE)
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFE
concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali,
additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA)

Art. 9 cpv. 1 lett. b

¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

- b. le istruzioni per l'uso corretto con l'indicazione dello scopo dell'alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l'allegato 8.1 numero 4 se l'alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2012

Gli insilati conservati con *Lactobacillus pentosus* (DSM 14025) prima dell'entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2012 possono essere somministrati fino a esaurimento delle scorte.

II

Gli allegati 2 e 4.1 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

¹ RS 916.307.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012

Dipartimento federale dell'economia:

Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 2
(art. 17)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

Titolo «Parte 1: Elenco degli additivi autorizzati»

Abrogato

Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale a): conservanti

L'additivo per alimenti per animali E490 è stralciato dall'elenco.

Gruppi funzionali c): emulsionanti; d): stabilizzanti; e): addensanti; f): gelificanti

L'additivo per alimenti per animali E490 è stralciato dall'elenco.

Gruppo funzionale k): additivi per l'insilamento

*L'additivo *Lactobacillus pentosus* DSM 14025 è stralciato dall'elenco.*

Categoria 3: additivi nutrizionali*Gruppo funzionale b): composti di oligoelementi**Il numero d'identificazione E 4 è modificato come segue:*

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12%	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 4	3	b	Rame – Cu	Acetato di rame, monoidrato	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Suini – fino a 12 settimane: 170 (in totale) – altri suini 25 (in totale) Bovini* – alimenti d'allattamento e altri alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale) – altri bovini 35 (in totale) Ovini** 15 (in totale) Pesci 25 (in totale) Crostacei 50 (in totale) Altre specie 25 (in totale)	Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento: * Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo» ** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine»
				Carbonato basico di rame, monoidrato	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Cloruro rameico, diidrato	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		
				Metionato di rame	$\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$		
				Ossido rameico	CuO		
				Solfato rameico, monoidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		
				Chelato rameico di aminoacidi, idrato	$\text{Cu}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi di proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)		
Chelato rameico di idrato di glicina	$\text{Cu}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)						

Categoria 4: nota al titolo

Categoria 4: additivi zootecnici²

Categoria 5: nota al titolo

Categoria 5: coccidiostatici e istomonostatici³

² Liste degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 4 consultabili in Internet sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali dal 2012 > Allegati 1-11 > Allegato 2 > Allegato 2.4a > Allegato 2.4b e Allegato 2.4d

³ Lista degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 5 consultabile in Internet sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali dal 2012 > Allegati 1-11 > Allegato 2 > Allegato 2.5

Allegato 4.1
(art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1 lett. e, g e j

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

- e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico⁴;
- g. *abrogata*
- j. *abrogata*

Parte 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a–k

a.–k. *abrogate*

Parte 3

Parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l'alimentazione animale solo se sono conformi agli articoli 27–34 dell'ordinanza del 25 maggio 2011⁵ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

⁴ Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.

⁵ RS 916.441.22